

L'OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI SPORTIVI

di SALVO SPINELLA

Entro il termine del 16 marzo 2022 Le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche dovranno inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate e consegnare al percettore la Certificazione Unica (CU) dei compensi sportivi ad istruttori, giudici di gara, arbitri, amministrativi gestionali, ecc., nell'ambito di rapporti di una collaborazione sportiva o amministrativo-gestionale.

Le somme che dovranno essere certificate, ai sensi dell'articolo 67 c.1. lett. m, si riferiscono alle indennità di trasferta, ai rimborsi forfettari di spesa, ai premi, ai compensi pagati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche erogati dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Rientrano nelle somme da certificare anche i compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Si ricorda che su tali compensi viene applicata la seguente imposizione fiscale. Sui primi euro 10.000, complessivamente percepiti dal soggetto nel periodo d'imposta, non si applica alcuna imposizione in quanto le somme sono esenti da tassazione e non concorrono alla formazione del reddito; sugli ulteriori euro 20.658,28, percepiti nell'anno, viene operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%) oltre alla addizionale comunale e regionale ed infine sulle somme eccedenti l'importo complessivo di euro 30.658,28 viene operata una ritenuta a titolo d'acconto (con aliquota del 23%) oltre alla addizionale comunale e regionale.

Per ciò che concerne l'addizionale regionale Irpef e l'addizionale comunale Irpef le aliquote da applicare devono essere quelle effettivamente deliberate dalla Regione o dal Comune di riferimento.

Il percettore delle somme certificate, ove la somma per-

cepita sia superiore ad euro 30.658,28, dovrà assoggettare alla tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi, applicando l'aliquota IRPEF secondo lo scaglione di riferimento, la somma che eccede il predetto importo, cumulandola agli altri redditi percepiti nell'anno. Sono comunque esclusi da imposizione, e pertanto non vanno dichiarati nel modello Unico, i rimborsi di spese documentate, ivi compreso i rimborsi chilometrici corrisposti secondo

le tabelle ACI, sostenute in occasione di prestazioni effettuate dal collaboratore fuori dal territorio comunale. La Certificazione Unica (CU) deve essere rilasciata qualunque sia stato l'importo pagato nel 2021 e dunque anche nel caso in cui gli importi corrisposti non superino la soglia di esenzione fissata in euro 10.000.

In merito alla compilazione della CU va segnalato che nella casella "tipologia reddituale", va indicato il codice N, che identifica proprio "le indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ovvero i compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche."



Siciliano di Catania, Salvatore Bartolo Spinella è dottore commercialista. È vicepresidente Vicario dello CSAIn e ha inoltre la responsabilità di tesoriere. Fra gli altri numerosi incarichi è revisore dei conti della Federturismo Confindustria

